

COMUNE DI SCHEGGINO  
Provincia di Perugia

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 del Reg. Data 23-02-18

-----  
**Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA, MESSA IN SICUREZZA ELETTRICA E MECCANICA, EFFICIENTAMENTO CON TOTALE RICONVERSIONE A LED E**  
-----

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventitre del mese di febbraio alle ore 17:30, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====

PAOLA AGABITI	P	FRANCESCA LEOPARDI	A
BONAVENTURA BENEDETTI	P	DEBORA BASSETTI	A
GIAMPIERO ERESIA	A	ALESSIA FAGIANI	A
SANTE RAMADORI	P	ANTONIO AMADIO	P
FRANCESCA NAPOLILLO	P	DARIO BERNARDINI	P
ANTONIO ALLEGRETTI	P		

=====

Assegnati n. 11  
In carica n. 11

Presenti n. 7  
Assenti n. 4

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede la Signora PAOLA AGABITI in qualità di SINDACO
  - Assiste il Segretario Comunale ROBERTA ISIDORI
  - La seduta é Pubblica
  - Nominati scrutatori i Signori:

FRANCESCA NAPOLILLO  
ANTONIO ALLEGRETTI  
ANTONIO AMADIO

Sono altresì presenti gli assessori esterni: Ernesto Miraggio e Fabio Dottori.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

*Il Sindaco illustra la proposta, facendo presente che per il tramite dello strumento del project financing si potranno effettuare tutti quegli strumenti di ammodernamento ed efficientamento degli impianti di illuminazione pubblica che sono oltremodo necessari, conseguendo obiettivi di risparmio energetico e di miglioramento delle prestazioni di manutenzione.*

*Il Sindaco spiega come la proposta pervenuta al Comune di Scheggino sia rivolta ad altri tre comuni: il Comune di Sant'Anatolia di Narco, il Comune di Ferentillo ed il Comune di Moteleone di Spoleto, con i quali si intende associare la gestione del servizio, secondo il modello di convenzione allegato alla proposta di deliberazione.*

*Il Piano di investimenti previsti per il solo Comune di Scheggino - aggiunge il Sindaco - ammonta a circa 166.000,00 euro, a fonte dell'affidamento del servizio di gestione degli impianti a costi invariati rispetto all'odierna situazione, per venti anni.*

*Una volta approvata la proposta da parte dei quattro comuni, si procederà ad affidare alle centrale unica di committenza di Spoleto le operazioni di gara.*

*I Consiglieri comunali esprimono apprezzamento rispetto alla proposta.*

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

ATTESO che:

- il servizio di illuminazione pubblica è attualmente gestito da questo Ente in economia, con propri mezzi e, data la carenza di personale operaio, rivolgendosi a singoli incarichi esterni in caso di guasti;
- l'impianto di pubblica illuminazione allo stato attuale appare obsoleto e necessita di importanti lavori di riqualificazione, di adeguamento ed efficientamento energetico;
- la gestione degli impianti di illuminazione pubblica costituisce un servizio ad alto valore strategico per l'Ente locale, di grande impatto per la popolazione, in primis per le finalità sociali degli impianti, ma anche per le opportunità di efficientamento intrinseche al servizio medesimo;
- la riduzione dei consumi elettrici per l'alimentazione del sistema di pubblica illuminazione consente di contribuire alla diminuzione delle emissioni dannose in atmosfera (CO2), e pertanto, gli impianti per l'illuminazione pubblica, devono possedere caratteristiche costruttive ed illuminotecniche idonee per il raggiungimento delle suddette finalità;
- gli artt. 13, 14 e 15 del D.Lgs. n. 94/2012 prevedono l'obbligo per le Amministrazioni Pubbliche di adottare, entro il 07.07.2014, misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento dei suoi usi finali anche attraverso il ricorso ai contratti di Servizio Energia secondo le modalità dettate dal D.Lgs. n. 115/2008;
- la suddetta modalità di gestione del servizio di pubblica illuminazione e la scarsità delle risorse economiche a disposizione dell'Amministrazione non hanno consentito sinora al Comune di disporre di un razionale piano di riqualificazione ed efficientamento degli impianti, che risultano insufficienti, obsoleti e non conformi alle normative di settore;
- in ragione di quanto sopra si rende necessario e improrogabile provvedere alla riorganizzazione della gestione del servizio e alla riqualificazione e messa in sicurezza degli impianti, al fine di garantire un servizio più efficiente, meno costoso e più sicuro;

ACCERTATO che in base alla più recente giurisprudenza il servizio è qualificato quale servizio pubblico locale in quanto il beneficiario è individuabile direttamente nella collettività e non nell'Ente pubblico territoriale;

VISTO l'art. 34, comma 13 del D.L. n. 179 del 18.10.2012 - convertito con L. n. 221/2012 - a norma del quale "per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della

*disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";*

ATTESO che con specifico riferimento alla procedura di riorganizzazione e affidamento del servizio di pubblica illuminazione, si rende, dunque, necessario procedere all'esplicitazione:

- 1) delle ragioni che inducono l'Amministrazione a procedere mediante ricorso al mercato, esternalizzando il servizio in favore di operatori individuati, previo espletamento di una procedura di evidenza pubblica;
- 2) della sussistenza dei requisiti previsti dell'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta;
- 3) dei contenuti specifici e degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.

RILEVATA:

- la necessità di adempiere all'obbligo di mettere a norma gli impianti di illuminazione pubblica secondo la normativa nazionale sopra richiamata, nonché secondo Legge Regionale n. 20/2005 in materia di inquinamento luminoso, mediante l'adeguamento dei corpi illuminanti e la riduzione dei consumi energetici tramite l'abbassamento del flusso luminoso;
- la necessità di adempiere all'obbligo di rendere conformi alle norme CEI - UNI gli impianti di illuminazione pubblica esistenti, sostituendo apparecchi illuminanti e sostegni in buona parte obsoleti, linee di alimentazione e quadri elettrici non più consoni al regolare funzionamento, per la riqualificazione tecnologica e l'adeguamento degli stessi agli standard attuali;
- la necessità di realizzare i necessari interventi strutturali sull'impianto di pubblica illuminazione, al fine di ottenerne l'adeguamento normativo e la possibilità di una successiva gestione più efficiente ed economica sia rispetto alla fase di gestione tuot court (ed ai relativi costi) che alla fase della relativa manutenzione (ivi inclusi i relativi costi);
- la mancanza di dotazione organica specialistica (attualmente risulta alle dipendenze dell'Ente nessun operaio qualificato elettricista) e le ormai croniche ristrettezze di bilancio rendono sempre più difficile garantire un sufficiente servizio di manutenzione degli impianti anche in relazione alla specificità di pubblico servizio che rivestono tali impianti.

VALUTATO che:

- per sua intrinseca natura - il servizio di pubblica illuminazione non è compatibile con la possibilità di liberalizzazione atteso che, nel caso di specie, l'erogazione del servizio finisce col coincidere con la gestione di un impianto non duplicabile, il che, come è del tutto evidente, rende non praticabile la contemporanea presenza ed operatività di una pluralità di gestori in concorrenza tra loro;
- con riferimento al servizio di pubblica illuminazione si è in presenza di una situazione di "monopolio naturale", determinata dalla evidente unicità delle infrastrutture e dalla conseguente impossibilità che il servizio medesimo venga offerto, in maniera autonoma e concorrenziale, da più operatori di mercato;
- ove il servizio coincida con la gestione dell'unica rete/impianto/infrastruttura non duplicabile - allora l'unica opzione concretamente possibile è la cd. concorrenza "per il mercato" ovvero l'espletamento di una gara per l'individuazione di un gestore unico

che, conseguentemente, si troverà successivamente ad operare in condizione di monopolio (naturale).

VISTA la nota pervenuta in data 11.11.2016 registrata al protocollo al n. 4700, dalla ditta Enerstreet s.r.l. con sede in Terni, viale dello Stadio n. 77, P.I. 01504050558, che ha avanzato proposta a questa amministrazione, in qualità di proponente, ai sensi dell'art. 183, c. 15, del D.Lgs. n. 50 del 2016, per il tramite dello strumento giuridico della finanza di progetto nei servizi, per l'affidamento in concessione degli impianti di illuminazione pubblica messa in sicurezza elettrica e meccanica, efficientamento con totale riconversione a led e adeguamento alla L.R. n. 20 del 2005, dei Comuni di Ferentillo, Monteleone di Spoleto Sant'Anatolia di Narco e Scheggino, che si compone dei seguenti elaborati:

- a) Istanza di presentazione ed elenco elaborati;
- b) Progetto gestionale e manutentivo;
- c) Relazione tecnico descrittiva e analisi costi benefici;
- d) schema di convenzione;
- e) Piano economico-finanziario;
- f) Dichiarazioni.

Vista la Deliberazione n. 24, del 09.03.2017, con la quale la Giunta Municipale ha recepito la proposta e demandato al servizio tecnico l'esame istruttorio della stessa, approvando un accordo ex art. 15 della L. 241 del 1990, al fine di effettuare un esame congiunto della proposta con i Comuni di Ferentillo, Monteleone di Spoleto e Sant'Anatolia di Narco, individuando nel Comune di Scheggino il Comune capofila.

RICHIAMATA la nota prot. n. 3330, del 10.08.2017, con la quale la Responsabile dell'Area tecnica Ing. Pamela Virgili richiedeva alcune integrazioni e chiarimenti al proponente.

VISTE altresì le modifiche e le integrazioni apportate dal proponente alla documentazione presentata a seguito delle richieste dell'Ente all'esito dell'esame istruttorio della proposta presentata, inoltrate con nota prot. n. 4630, del 20.11.2017, e composte dai seguenti documenti;

- nuovo schema di convenzione;
- indicatori di performance;
- matrice dei rischi;
- spese per la predisposizione della proposta;
- relazione tecnico descrittiva riveduta.

VISTO il documento istruttorio a firma della Responsabile del servizio tecnico nel quale sono evidenziati, sulla base di valutazioni tecniche ed economiche, le ragioni che portano a valutare positivamente la proposta presentata, che, attraverso l'intervento di finanziamenti privati, supporta l'Ente nell'espletamento di funzioni di servizio alla pubblica collettività.

VISTA l'allegata relazione sull'affidamento del servizio di pubblica illuminazione e realizzazione dei relativi investimenti (art. 34, comma 13 d.l. 179/2012, ora art. 34, comma 20 l. conversione 221/2012).

ACCERTATO che:

- la proposta presentata risulta molto interessante per l'Amministrazione in quanto si pone l'obiettivo strategico di voler coniugare l'erogazione dei servizi con la ricerca delle più efficaci soluzioni per l'efficientamento energetico utilizzando tecnologie all'avanguardia, ovvero ad alto rendimento e di ultima generazione;
- le prestazioni oggetto della proposta sono volte a far conseguire alla Amministrazione comunale una importante riduzione dei consumi di

energia primaria, necessaria per garantire il servizio di Illuminazione Pubblica.

VERIFICATO che i principali interventi concreti previsti nella proposta dalla società "ENERSTREET srl" sono i seguenti:

- messa a norma di tutti gli impianti di illuminazione pubblica esistenti;
- riqualificazione energetica degli impianti, con un investimento per l'efficientamento pari ad €. 166.405,00 oltre iva e, conseguentemente, diminuzione del consumo di energia elettrica come richiesto dalle attuali normative in materia;
- esecuzione di manutenzione ordinaria programmabile, non programmabile e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica.

CONSIDERATO che il Comune, con il solo obbligo di pagamento del canone di gestione, non dovrà impiegare, per tutta la durata della concessione, ulteriori risorse per adeguamenti e riqualificazione della rete di pubblica illuminazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, i risultati attesi che si possono di seguito elencare:

- abbassamento della soglia d'inquinamento atmosferico con l'abbattimento delle emissioni di CO2 causate dall'inadeguatezza degli impianti;
- riduzione dell'inquinamento luminoso;
- illuminazione in modo uniforme delle strade a traffico veicolare e salvaguardia della sicurezza dei cittadini (conseguente all'obbligo imposto dalle norme CEI-UNI);
- riduzione degli sprechi sia in campo energetico sia economico nell'ottica della riduzione del danno ambientale;
- sostituzione degli impianti di pubblica illuminazione vetusti con impianti nuovi in proprietà.

CONSIDERATO, pertanto, che:

- la proposta prevede un mutamento radicale di carattere organizzativo e gestionale, e che tale mutamento corrisponde con le nuove esigenze dell'Amministrazione comunale in premessa indicate;
- che nell'interesse pubblico e nel rispetto dei principi fondamentali di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa si rende necessario un cambiamento del sistema di gestione degli impianti di approvvigionamento energetico per la pubblica illuminazione;
- è interesse del Comune far eseguire le opere necessarie ad un "proponente" che sia dotato di tutti quei requisiti tecnici e professionali necessari per effettuare e organizzare specifici interventi;
- la remunerazione del proponente deriverà esclusivamente dal risparmio energetico che sarà in grado di ottenere con le opere e gli interventi effettuati, offerti a costo zero per l'Amministrazione Comunale, assumendosi direttamente il rischio dell'operazione e manlevando il Comune stesso da ogni responsabilità, tecnica e/o Amministrativa relativa alla scelta delle modalità di risparmio energetico.

RITENUTO pertanto che la proposta risulta particolarmente vantaggiosa per il Comune, sia in termini economici, che tecnico - organizzativi.

VISTO l'art. 183, c. 15 del citato codice dei contratti, ai sensi del quale *"Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Il piano economico finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile.*

La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17, dalla cauzione di cui all'articolo 103, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara.

L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta.

A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apportale modifiche richieste, la proposta non può essere valutata positivamente. Il progetto di fattibilità eventualmente modificato, è inserito negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economic

o

finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto di fattibilità; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9

".

ATTESO CHE:

- lo studio di fattibilità presentato, può ritenersi conforme alla normativa vigente e sufficientemente elaborato sotto il profilo descrittivo della fattibilità tecnica e amministrativa dell'opera. I tempi di progettazione e realizzazione dichiarati dal proponente appaiono congruenti. I costi dichiarati appaiono congrui, sulla base di una valutazione parametrica;
- la proposta presentata prevede investimenti per una somma complessiva di euro 166.405,00, oltre iva senza contribuzione alcuna da parte dell'ente;
- la proposta, prevedendo il trasferimento dei costi ora in capo all'Amministrazione Comunale per le spese delle utenze energetiche e per le manutenzioni della rete, risulta coerente con le strategie patrimoniali dell'Amministrazione Comunale;
- la proposta è costituita dagli elaborati sopra indicati, che non si allegano al presente atto in quanto già acquisiti al protocollo generale;
- la proposta individua una fattispecie contrattuale di concessione mista di servizi e lavori con prevalenza della componente del servizio;
- la proposta medesima, nei termini illustrati, appare conforme alla normativa vigente sopra richiamata e conveniente per il Comune;

- in conseguenza, è opportuno dare corso alle procedure di affidamento della concessione, mediante l'indizione della gara di confronto competitivo del proponente con il mercato, alla quale verrà invitato lo stesso proponente. La gara verrà aggiudicata sulla base di una procedura aperta, all'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara la proposta presentata dal promotore.

VALUTATO l'interesse pubblico in concreto perseguito e ritenuto, quindi, di dover provvedere a inserire nella programmazione dell'Ente lo studio di fattibilità di cui sopra;

DATO ATTO, alla luce di quanto sopra esposto, che la scelta del concessionario del servizio oggetto della proposta di cui in argomento, avverrà ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 50 del 2016, ponendo a base di gara la proposta presentata società ENERSTREET srl, che verrà invitata in qualità di Proponente, con possibilità di esercitare il diritto di prelazione.

ATTESO inoltre che la proposta presentata ha ad oggetto la rete integrata di pubblica illuminazione dei Comuni di Ferentillo, Monteleone di Spoleto Sant'Anatolia di Narco e Scheggino.

ACCERTATO che la gestione delle reti di pubblica illuminazione dei quattro comuni, consente la sostenibilità economica del progetto.

ATTESO che i Comuni, a seguito dei confronti svolti, ritengono opportuno provvedere alla gestione associata del servizio di Pubblica Illuminazione, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267 del 2000;

VISTO l'allegato schema di convenzione che disciplina le modalità e i termini della gestione associata, che deve ritenersi parte integrante ed essenziale del presente atto deliberativo.

VISTO il D. Lgs. n. 50 del 2016.

VERIFICATA la propria competenza;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni di legge:

- l'art. 42 D. Lgs. 267 del 2000, in merito alla competenza consiliare sui servizi pubblici locali;
- il D.Lgs. 50 del 2016.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ex art. 49 D. Lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli 7, contrari 0 ed astenuti 0

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. DI APPROVARE, riconoscendone il pubblico interesse e la fattibilità, la proposta per l'affidamento in concessione degli impianti di illuminazione pubblica messa in sicurezza elettrica e meccanica, efficientamento con totale riconversione a led e adeguamento alla L.R. n. 20 del 2005, dei Comuni di Ferentillo, Monteleone di Spoleto Sant'Anatolia di Narco e Scheggino, presentata dalla società ENERSTREET srl, costituita dai documenti indicati nelle premesse ed allegati al presente atto;

3. DI DARE ATTO che gli interventi di riqualificazione e adeguamento impiantistico in argomento saranno inseriti nell'ambito del Programma Triennale dei lavori e dei servizi 2018-2020 con l'obiettivo

strategico di realizzare il maggior contenimento possibile dei consumi di energia e dei relativi costi;

4. DI APPROVARE l'unita relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 13 del D.L. n. 179 del 18.10.2012;

5. DI ESPERIRE apposita procedura per la scelta del concessionario del servizio oggetto della proposta di cui in argomento, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 50/2016, ponendo a base di gara la proposta pervenuta e individuando quale promotore per la realizzazione delle opere e degli interventi ivi indicati, la società ENERSTREET srl;

6. DI DARE ATTO che al termine della procedura di gara verrà stipulata apposita convenzione con il concessionario, per la realizzazione dei lavori di riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica del Comune e per la gestione degli stessi per 20 anni;

7. DI PREVEDERE che la scelta del Concessionario debba avvenire mediante l'esperimento di una gara di evidenza pubblica, secondo le modalità di cui all'art. 183 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta, con aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nella quale le principali condizioni tecniche ed economiche della proposta del promotore saranno poste a base di gara, con la precisazione che il promotore avrà il diritto di prelazione;

8. DI APPROVARE l'unita convenzione tra i Comuni di Ferentillo, Scheggino, Monteleone di Spoleto e Sant'Anatolia di Narco per la gestione associata del servizio.

Infine, stante l'urgenza di provvedere, visto l'art. 134, IV comma, D. Lgs. 267/2000, con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

l'immediata eseguibilità dell'atto.

---

---

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA  
ING. PAMELA VIRGILI

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' CONTABILE  
DOTT.SSA ROBERTA GUIDI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

**IL PRESIDENTE**  
F.to PAOLA AGABITI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to ROBERTA ISIDORI

=====

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi Prot. N. 172 del 29-03-2018

Dalla Residenza comunale, li 29-03-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to ROBERTA ISIDORI

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 29-03-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
ROBERTA ISIDORI

=====

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

E' stata affissa ai sensi dell'art. 32 comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, all'Albo Pretorio on line disponibile nel sito web istituzionale per quindici giorni consecutivi dal 29-03-2018 al 13-04-2018, come prescritto dall'art. 124, comma 1^, del D. Lgs. 267/2000 senza reclami.

- che la presente deliberazione é divenuta esecutiva :

- ( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art.134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000);
- ( ) dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
f.to

=====

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**